

Nota in merito alle modifiche effettuate sul D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

11 giugno 2020 – versione 1.0

In data 24 giugno 2020 entrerà in vigore il **D.lgs. n. 44/2020** il quale introduce importanti novità in merito alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.

Il Decreto, pubblicato in data 9 giugno in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 145 – attuazione della Direttiva UE 2017/2398 – introduce 11 nuove sostanze cancerogene nell'Allegato XLIII del D. Lgs. 81/08, 1 nuovo processo nell'Allegato XLII e modifica il comma 6 dell'Articolo 242 – Sorveglianza Sanitaria – Sezione II del Titolo IX Capo II – Protezione da agenti cancerogeni e mutageni.

Le modifiche apportate al Testo Unico sono evidenziate nei seguenti punti:

- **L' Articolo 242 – comma 6** è sostituito dal seguente:

«Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, ove ne ricorrano le condizioni, segnala la necessità che la stessa prosegua anche dopo che è cessata l'esposizione, per il periodo di tempo che ritiene necessario per la tutela della salute del lavoratore interessato. Il medico competente fornisce, altresì, al lavoratore indicazioni riguardo all'opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari, anche dopo la cessazione dell'attività lavorativa, sulla base dello stato di salute del medesimo e dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche».

- **Modifiche agli allegati XLII e XLIII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81**

L' Elenco di sostanze, miscele e processi integrato è il seguente:

1. Produzione di auramina con il metodo Michler.
2. I lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame o nella pece di carbone.
3. Lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie prodotti durante il raffinamento del nichel a temperature elevate.
4. Processo agli acidi forti nella fabbricazione di alcool isopropilico.
5. Il lavoro comportante l'esposizione a polveri di legno duro.
6. **Lavori comportanti esposizione a polvere di silice cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione.**

L' allegato XLIII dà indicazione dei Valori limite di esposizione professionale (TLV) delle nuove sostanze – evidenziate con colore rosso.

Nome Agente	N. CE (1)	CAS (2)	VALORI LIMITE (3)			Osservazioni	Misure transitorie
			mg/m3 (4)	ppm (5)	f/ml (6)		
Polveri di legno duro	--	--	2 (7)	--	--	--	Valore limite: 3mg/m3 fino al 17 gennaio 2023
Composti di cromo VI definiti cancerogeni ai sensi dell'art. 2, lettera a), punto i) della Direttiva 2004/37, (come cromo)	--	--	0,005	--	--	--	Valore limite: 0,010mg/m3 fino al 17 gennaio 2025 Valore limite: 0,025mg/m3 per i procedimenti di saldatura o taglio al plasma o analoghi procedimenti di lavorazione che producono fumi fino al 17 gennaio 2025
Fibre ceramiche refrattarie definite cancerogene ai sensi dell'art. 2, lettera a), punto i) della Direttiva 2004/37	--	--	--	--	0,3	--	
Polvere di silice cristallina respirabile	--	--	0,1 (8)	--	--	--	
Benzene	200-753-7	71-43-2	3,25	1	--	Cute (9)	
Cloruro di vinile monomero	200-831-0	75-01-4	2,6	1	--	--	
Ossido di etilene	200-849-9	75-21-8	1,08	1	--	Cute (9)	
1,2 – Epossipropano	200-879-2	75-56-9	2,4	1	--	--	
Acrilammide	201-173-7	79-06-1	0,1	--	--	Cute (9)	
2-Nitropropano	201-209-1	79-46-9	18	5	--	--	
o-Toluidina	202-429-0	95-53-4	0,5	0,1	--	Cute (9)	
1,3-Butadiene	203-450-8	106-99-0	2,2	1	--	--	
Idrazina	206-114-9	302-01-2	0,013	0,01	--	Cute (9)	
Brometilene	209-800-6	593-60-2	4,4	1	--	--	

**THARSOS S.R.L.**

SEDE LEGALE

P. IVA
TEL.
FAX
E-MAIL
WEBC.so Tassoni, 96/3
10145 Torino – Italia
10502170011
011 75.76.795
011 070.49.59
info@tharsos.it
www.tharsos.it**Legenda:**

- (1) N. CE (ossia EINECS, ELINCS o NLP): è il numero ufficiale della sostanza all'interno dell'Unione Europea come definito nell'allegato VI, parte 1, punto 1.1.1.2, del regolamento (CE) n. 1272/2008.
- (2) CAS: numero registrazione CAS (Chemical Abstract Service).
- (3) Misurato o calcolato in relazione a un periodo di riferimento di 8 ore.
- (4) mg/m³: milligrammi per metro cubo di aria a 20 °C e 101,3 kPa. (corrispondenti alla pressione di 760mm di mercurio).
- (5) ppm: parti per milione per volume di aria (ml/m³).
- (6) f/ml: fibre per millilitro.
- (7) Frazione inalabile: se le polveri di legno duro sono mischiate con altre polveri di legno, il valore limite si applica a tutte le polveri di legno presenti in questione.
- (8) Frazione respirabile.
- (9) Contribuisce in modo significativo all'esposizione totale attraverso la via di assorbimento cutanea.